



## COMUNICATO UFFICIALE N. 453 DEL 10 NOVEMBRE 2016 TRIBUNALE FEDERALE N. 47

Deferimento del Sig. James William Nunnally, per violazione dell'art.42 del Regolamento di Giustizia.

### Il Tribunale Federale

Presidente: Romagnoli  
Componenti: D'Andria, La Marra  
Estensore: La Marra

Letto il deferimento del Sig. James William Nunnally, per la violazione dell'art.42 R.G. "*per avere lo stesso al termine dell'incontro di semifinale playoff gara 2 tra Grissin Bon Reggio Emilia e Sidigas Avellino, pubblicato sul proprio profilo personale Twitter le seguenti frasi ironiche per contestare l'operato degli arbitri dell'incontro "five versus eight", chiaramente lesiva della reputazione e immagine degli stessi*";

letta la documentazione contenuta nel fascicolo, considerate le scuse presentate dall'atleta in fase di indagini, e sentito all'udienza del 10 novembre u.s. il rappresentante della Procura federale, il quale si riportava all'atto di deferimento, concludendo per l'applicazione della sanzione di una giornata di squalifica per violazione dell'art. 42 R.G.;

ritenute condivisibili le considerazioni della Procura federale, per la quale l'atleta deferito, con la frase "*five versus eight*" pubblicata sul proprio profilo *Twitter*, intendeva chiaramente fare allusione al presunto schieramento degli arbitri in favore della squadra avversaria, che avrebbe determinato la sconfitta della Sidigas Avellino e, pertanto, tale frase debba essere considerata lesiva del prestigio della terna arbitrale che aveva diretto il suindicato incontro, accusata di deliberata parzialità a danno della propria squadra;

### P.Q.M.

applica al Sig. James William Nunnally il provvedimento di squalifica per 1 gara (art. 42 R.G.)

Federico Romagnoli  
PRESIDENTE

Roma, 10 novembre 2016

Maurizio Berteà  
SEGRETARIO GENERALE